

24 Febbraio 2006

## LA SALUTE NON C'ENTRA CON LA RESIDENZA

Una sentenza della Corte di Giustizia riafferma il principio sul diritto d'assistenza a familiari non residenti

Garantire le prestazioni sociali ai lavoratori transfrontalieri e ai loro familiari è una priorità che la Corte di Giustizia ha stabilito attraverso una sentenza che interpreta il regolamento comunitario relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale\*.

Il caso discusso dalla Corte quello di un lavoratore transfrontaliero, che vive in Germania ma lavora in Austria, e della figlia di questi gravemente disabile. Il lavoratore, che paga le proprie tasse in Austria, ha visto rifiutare alla figlia un assegno di indennità per disabili per il fatto che, sebbene tale indennità sia prevista per un disabile austriaco, ella è residente in Germania.

La Corte, chiamata in causa dalla Corte di cassazione austriaca, nell'interpretare il regolamento ha ritenuto che le disposizioni che escludono dal suo ambito di applicazione talune specifiche prestazioni devono essere interpretate in modo restrittivo. Inoltre afferma che l'assegno di assistenza oggetto del contendere, non costituisce una prestazione speciale a carattere non contributivo, ma una prestazione di malattia ai sensi del regolamento. Inoltre, la Corte ha voluto ricordare che il regolamento, cui è stata chiamata a darne interpretazione, mira a far sì che l'erogazione delle prestazioni di malattia non siano subordinate alla residenza dei familiari del lavoratore nello Stato in cui lavora. Questo con il fine di non scoraggiare il lavoratore comunitario dall'esercitare il suo diritto alla libera circolazione. Sarebbe quindi contrario al regolamento privare la figlia di un lavoratore del beneficio di una prestazione alla quale avrebbe diritto se risiedesse in quel Stato membro.



\* *Regolamento(CEE) del Consiglio del 14 giugno 1971 n. 1408 aggiornato dal Reg. (CE) del Consiglio del 29 aprile 1999, n. 1399 (GU L 164).*

(a.c)